

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Villanova Biellese, assentita all'Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto - Società Agricola Semplice, con D.D. n. 496 del 29.03.2021. PRAT. VILLANOVA BIELLESE1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 496 del 29.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto - Società Agricola Semplice, con sede legale in Cascina Valzo Nuovo 1 - 13877 Villanova Biellese - Part. IVA 00515880029;
2. di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e sottoscritto il 01.12.2020 (protocollo prov. n. 561 del 13.01.2021) da Simone Bosio, quale legale rappresentante del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, la concessione per poter derivare 1 l/s massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo derivabile di m³ 31.500 d'acqua pubblica, mediante un pozzo che preleva dall'acquifero profondo facente parte del Corpo idrico GWB-P1 Pianura biellese-vercellese-novarese in località Cascina Valzo Nuovo (fg. 4 mapp. 7) in Comune di Villanova B.se, ad uso zootecnico;

la concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.141 di Rep. del 01 dicembre 2020

ART. 7. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996, n° 22, e pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione provinciale, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;
 - comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
- mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato